

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 795-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PREMOLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1973**

Ulteriore aumento delle partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello disposto con legge 10 dicembre 1969, n. 969

**Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1974**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che è al nostro esame vuole sopperire alle crescenti esigenze finanziarie dell'Istituto nazionale trasporti, e a tal fine autorizza lo stanziamento di 1.000 milioni di lire per consentire all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un corrispondente aumento del capitale del predetto Istituto.

Tale aumento di capitale integra un precedente aumento, di pari entità, disposto dalla legge 10 dicembre 1969, n. 969, ed è motivato dai nuovi compiti che in progressione — direi quasi geometrica — sono stati addossati all'Istituto nazionale trasporti, nel quadro della crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi di linea. In particolare è da ricordare l'attribuzione all'Istituto, a partire dal 1° aprile 1971, dell'esercizio delle autolinee gestite dalla società per azioni Ferrovie alta Valtellina di Sondrio, al fine di evitare l'interruzione dei collegamenti automobilistici, di rilevante interesse sociale ed economico.

Il disegno di legge è stato esaminato dalla 8ª Commissione nella seduta del 6 febbraio scorso. Ritengo doveroso ricordare che, da parte di alcuni oratori del Gruppo comunista è stata sottolineata l'esigenza di una ristrutturazione dell'Istituto nazionale trasporti, soprattutto al fine di meglio precisarne l'ambito operativo in relazione alle sopravvenute competenze regionali in materia di autotrasporti di linea. La maggioranza della Commissione ha comunque concordato sull'opportunità di approvare il presente disegno di legge, in modo da consentire all'Istituto il regolare assolvimento dei suoi compiti.

In merito alla copertura finanziaria, di cui all'articolo 2, prevista a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, si rende necessario, in aderenza al parere espresso dalla 5ª Commissione, prevedere all'articolo 2, primo comma, la deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, stante l'avvenuto decorso del tempo.

Per quanto su esposto, in considerazione del grande valore sociale dei servizi resi dall'Istituto nazionale trasporti, soprattutto in questo momento di necessario rilancio del mezzo di trasporto pubblico, vi invito — onorevoli colleghi — ad esprimervi in senso favorevole a questo disegno di legge, con la sola modificazione propostavi.

PREMOLI, *relatore*

#### PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

21 marzo 1973

La Commissione Bilancio e programmazione comunica di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge. Peraltro, dato il decorso del tempo, occorre prevedere, all'articolo 2, primo comma, la deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Ad integrazione della spesa di lire un miliardo di cui alla legge 10 dicembre 1969, n. 969, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per consentire all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un corrispondente aumento del capitale delle società di cui l'azienda stessa detiene una partecipazione azionaria ai fini del potenziamento dei pubblici servizi automobilistici e delle attrezzature destinate all'esercizio di essi.

A tale scopo il Ministero del tesoro corrisponderà all'Azienda predetta una sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 1.000 milioni si provvede a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

*Identico.*